CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 233 (Codice penale militare di guerra)

Rimessione all'Autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti per reati comuni

Nei casi preveduti dal numero 2° del primo comma e dal secondo comma dell'articolo precedente, il giudice militare puo', per ragioni di convenienza, ordinare, con provvedimento insindacabile, la rimessione all'Autorita' giudiziaria ordinaria dei procedimenti per reati preveduti dalla legge penale comune.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Quarto — Della procedura penale militare di guerra
Titolo	Primo — Della giurisdizione militare di guerra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-233-rimessione-all-autorita-giudiziaria-ordinaria-dei-procedimenti-per

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it